

CEDU, Sent. 06.02.2025

Caso Italgomme S.r.l. ed altri

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

«111. [...] la Corte osserva che gli orientamenti pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e presentati dal Governo prevedevano che, negli anni di riferimento, i contribuenti nei confronti dei quali le misure in questione dovevano essere attuate fossero selezionati sulla base di alcuni criteri operativi oggettivi, vale a dire la natura e l'entità dell'attività specifica, e sulla base di un'analisi del rischio rilevante. Tali elementi dovevano essere valutati prima di effettuare audit in loco e sulla base di un'analisi delle banche dati disponibili. Inoltre, la circolare n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2021 ha chiarito che dovrebbe essere data priorità al controllo dei contribuenti che hanno dimostrato un rischio più elevato di-o che si sia comportato in modo non collaborativo e non in modo trasparente in passato.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

Alla luce di quanto precede, il Governo ha sostenuto che, nell'autorizzare tale misura, le autorità nazionali sono state invitate a indicare le imposte oggetto di verifica e gli anni di riferimento. Dovevano inoltre indicare i motivi alla base della verifica autorizzata, quali l'inclusione del contribuente in un elenco di contribuenti di una determinata entità, il fatto che il contribuente non fosse stato sottoposto a verifiche fiscali negli anni precedenti e il fatto che il contribuente avesse dichiarato una bassa redditività nell'esercizio fiscale oggetto della verifica.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

112. La Corte è disposta ad accettare che, quando le misure in questione sono attuate a fini di accertamento fiscale, condizioni come quelle stabilite negli orientamenti presentati dal governo potrebbero essere sufficienti a integrare le disposizioni nazionali applicabili al fine di delimitare l'ambito di discrezionalità conferito alle autorità nazionali e prevenire abusi e arbitrarietà, a condizione che siano vincolanti per le autorità. Tuttavia, la Corte rileva che non è possibile alcun controllo sulla base dei soli criteri di selezione sopra menzionati e in assenza di informazioni pubbliche trasparenti su quali locali commerciali sono ispezionati nel tempo e quali no, e non si può escludere la possibilità che gli agenti fiscali esercitino un margine di discrezionalità illimitato dietro l'apparente rispetto di tali criteri.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

113. In ogni caso, non è necessario che la Corte esamini in dettaglio i criteri stabiliti nelle presenti linee guida, in quanto non può non rilevare che, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, il rispetto di tali criteri non è una condizione per la legittimità dell'autorizzazione di tali misure, in quanto non è richiesta alcuna motivazione. Ne consegue che le disposizioni nazionali pertinenti, anche integrate dagli orientamenti amministrativi pertinenti, non imponevano alle autorità di giustificare l'esercizio dei loro poteri e consentivano quindi loro di esercitare un potere discrezionale illimitato.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

114. Infatti, molte delle autorizzazioni rilasciate nei confronti dei richiedenti non contenevano alcuna motivazione che giustificasse le misure, a parte il riferimento a un'iniziativa autonoma del Guardia di Finanza al fine di ottenere elementi probatori rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale. Secondo la Corte, tali autorizzazioni confermano che il quadro giuridico nazionale consentiva solo l'accesso esplorativo e le ispezioni.

115. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la base giuridica delle misure impugnate non fosse in grado di delimitare in modo sufficiente l'ambito di discrezionalità conferito alle autorità nazionali e, di conseguenza, non soddisfi il requisito di "qualità del diritto" di cui all'articolo 8 della Convenzione.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

116. Per quanto riguarda la delimitazione dell'oggetto e della portata delle misure impugnate, il Tribunale rileva che, ai sensi dell'articolo 52, co. 3 del D.P.R. n. 633/1972, le verifiche possono estendersi a tutti i libri, registri, documenti e dichiarazioni scritte, compresi quelli che non devono essere conservati e conservati, che si trovano nei locali di riferimento o sono altrimenti accessibili per mezzo di dispositivi digitali ivi installati. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la portata delle prove e dei documenti che possono essere acquisiti dalle autorità nazionali non è limitata a quelli relativi agli esercizi fiscali oggetto di audit o a specifiche violazioni, ma può estendersi a qualsiasi altro documento che le autorità che attuano le misure possano ritenere pertinente.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

117. Nel caso delle ricorrenti, un siffatto quadro normativo consentiva il rilascio di autorizzazioni di accesso ai locali e di ispezioni formulate in termini molto ampi. Esse autorizzavano, in modo generale e illimitato, le richieste di produzione di tutte le scritture contabili, i libri sociali, gli altri documenti e le fatture riguardanti un'impresa e le sue attività professionali negli anni di riferimento. Sebbene le autorità abbiano limitato l'ambito delle indagini a questioni specifiche in tre dei casi.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

Nella maggior parte dei casi, l'ambito di applicazione delle misure comprendeva tutti i documenti e le prove relativi al rispetto generale degli obblighi fiscali dei richiedenti per diversi anni, senza limitare in alcun modo la portata delle ispezioni effettuate nei loro locali.

118. In tale contesto, la Corte è consapevole del fatto che la natura stessa delle verifiche fiscali, che integrano l'obbligo del contribuente di fornire alle autorità fiscali informazioni accurate per consentire loro di effettuare un corretto accertamento fiscale, richiede una verifica dei documenti e un'ispezione dei locali che vada ben oltre il semplice controllo delle scritture contabili obbligatorie, con particolare riferimento ai registri non contabili e ai materiali in deposito. La Corte è inoltre consapevole del fatto che per ispezionare i dati e i locali è necessario il consenso di un contribuente e che i documenti di solito non vengono rimossi. Tuttavia, pur ribadendo la necessità di consentire poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali della procedimenti tributari la Corte ritiene che tali competenze debbano essere delimitate in modo da evitare un margine di discrezionalità illimitato.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

119. Nel caso di specie, la Corte rileva che alle autorità nazionali non è stato chiesto di indicare ciò che si aspettavano di trovare in relazione agli anni oggetto dell'audit, né vi è stata alcuna indicazione che l'accesso indiscriminato dovesse essere evitato. Inoltre, al di là di un mero obbligo di segreto professionale imposto agli agenti, non era prevista la possibilità di rimuovere o dichiarare altrimenti inammissibili i documenti e gli elementi non connessi all'oggetto delle misure impugnate, in particolare ai fini dell'accertamento fiscale, come prova a carico del contribuente, fatto ovviamente salvo il potere delle autorità di avviare procedimenti amministrativi separati o, se del caso, procedimenti penali nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni per tale procedimento.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

120. In tale contesto, la Corte non è convinta che il quadro giuridico interno abbia fornito garanzie adeguate ed efficaci contro la Autorità fiscale E la Guardia di Finanza esercitando un potere discrezionale illimitato, in quanto in relazione all'accesso e alle ispezioni, il loro potere di valutare l'adeguatezza, il numero, la durata e la portata di tali operazioni e delle informazioni richieste ai contribuenti e poi copiate o sequestrate non era regolamentato. In tale contesto, la Corte ritiene che le condizioni previste dalla legge appaiano troppo permissive per delimitare in modo sufficiente un siffatto potere discrezionale.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

122. [...] considerazioni di efficienza nel contesto fiscale possono giustificare l'assenza di un *ex ante* controllo giurisdizionale o indipendente di tali misure. Tuttavia, in tale contesto, la Corte deve valutare se esistessero altre garanzie effettive e adeguate contro gli abusi e l'arbitrarietà.

123. In particolare, e tenuto conto delle censure delle ricorrenti, il Tribunale deve valutare se le misure impugnate fossero soggette a un *ex post* revisione.

Esaminerà pertanto se i rimedi invocati dal Governo – un reclamo presso i tribunali tributari, un reclamo presso i tribunali civili e un reclamo presso il garante del contribuente – siano conformi ai requisiti imposti dalla Convenzione. [...]

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

124. Per quanto riguarda un reclamo dinanzi ai giudici tributari, la Corte osserva che, ai sensi dell'articolo 19, co. 2 del D.Lgs. n. 546/1992. Le autorizzazioni di accesso e di consultazione non possono essere impugnate dinanzi al giudice tributario.

125. La Corte prende atto della giurisprudenza del Governo, secondo la quale, quando le misure di cui trattasi nel caso di specie sfociano in un avviso di accertamento, il contribuente in questione è autorizzato a contestare la relativa autorizzazione che consente un accertamento dinanzi ai giudici tributari. In particolare, poiché l'autorizzazione è considerata un documento preparatorio la cui legittimità incide sulla validità dell'avviso di accertamento, il contribuente è autorizzato a presentare i propri reclami avverso l'autorizzazione impugnando l'avviso di accertamento, ai sensi dell'articolo 19, co. 2 del D.Lgs. n. 546/1992.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

126. Dopo aver esaminato attentamente il materiale che le è stato sottoposto, la Corte non è persuasa dall'argomento del Governo secondo cui ciò equivarrebbe a un ex post giurisdizionale ai sensi della sua giurisprudenza.

127. In primo luogo, la Corte rileva che la sentenza della Corte di cassazione proposta dal Governo riguardava un caso in cui l'autorizzazione in questione era stata concessa da un pubblico ministero, in quanto si riferiva ad un controllo effettuato presso l'abitazione di un privato. Per contro, dato che il diritto interno pertinente non richiede alcuna condizione per autorizzare le misure impugnate in relazione all'attività o ai locali commerciali, e che il Governo non ha fornito alcun esempio giurisprudenziale di un caso in cui tale rimedio sia stato utilizzato con successo, la Corte non vede quali sarebbero i motivi di illegittimità di tale autorizzazione che pregiudicherebbero la legittimità di un avviso di accertamento, ad eccezione di una totale mancanza di autorizzazione.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la liceità dell'autorizzazione non pregiudica la validità dell'avviso di accertamento definitivo né la possibilità di utilizzare come prova i documenti acquisiti con il provvedimento impugnato, salvo il caso in cui non vi sia stata alcuna autorizzazione.

128. Dall'altro lato, anche supponendo che i giudici tributari abbiano il potere di annullare un avviso di accertamento in caso di illegittimità dell'autorizzazione delle misure impugunate, il Governo ha osservato che l'esperibilità di un siffatto ricorso dipenderebbe dal fatto che l'accertamento in questione abbia portato all'emissione di un avviso di accertamento contestato dal contribuente, e se tale avviso fosse basato su prove raccolte mediante l'accertamento. Pertanto, la Corte constata che l'esistenza di un siffatto ricorso è meramente potenziale e incerta, così come la sua accessibilità.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

129. Infine, ai sensi dell'articolo 57 del decreto n. 633/1972, un avviso di accertamento fiscale può essere emesso entro diversi anni dalla presentazione di una dichiarazione dei redditi, o dal momento in cui una dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata. A tal riguardo, la Corte ribadisce che un ricorso effettivo deve essere disponibile entro un termine ragionevole, e ritiene che un rimedio che (probabilmente) diventerebbe disponibile dopo diversi anni non può essere considerato sufficientemente tempestivo. [...]

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

137. Alla luce di quanto precede, il Tribunale constata che le misure impugnate non erano soggette ad un ex post controllo giurisdizionale della loro legittimità, necessità e proporzionalità.

138. Per le ragioni sopra esposte, l'obiezione preliminare del Governo di non esaurimento dei mezzi di ricorso interni dovrebbe essere respinto.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

139. Nel merito, la Corte conclude che, anche se si potesse affermare che esisteva una base giuridica generale nel diritto italiano per le misure impugnate, tale legge non soddisfa i requisiti di qualità imposti dalla Convenzione. In particolare, anche tenendo conto dell'ampio margine di discrezionalità degli Stati contraenti nei confronti delle persone giuridiche, del carattere meno grave dell'ingerenza (a causa dell'assenza di poteri coercitivi) e dell'importanza dell'obiettivo di misure analoghe in materia fiscale, la Corte ritiene che il contesto giuridico interno abbia conferito alle autorità nazionali un margine di discrezionalità illimitato per quanto riguarda sia le condizioni di attuazione delle misure controverse sia per quanto riguarda le condizioni di attuazione delle misure controverse l'ambito di applicazione di tali misure.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

Allo stesso tempo, il quadro giuridico interno non forniva garanzie procedurali sufficienti, in quanto le misure impugnate, sebbene suscettibili di alcuni ricorsi giurisdizionali, non erano soggette a un controllo sufficiente. Pertanto, il quadro giuridico interno non forniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione cui avevano diritto ai sensi della Convenzione. La Corte ritiene che, in tali circostanze, non si possa affermare che l'ingerenza in questione sia stata "conforme alla legge", come richiesto dall'articolo 8. co. 2 della Convenzione.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

146. Nel caso di specie, la Corte ritiene che le carenze individuate siano tali da dar luogo a ulteriori ricorsi giustificati in futuro. Poiché la violazione dell'articolo 8 constatata nel caso di specie sembra avere un carattere sistemico, nel senso che risulta dal contenuto del diritto interno pertinente, come interpretato e applicato dai giudici nazionali, sembra opportuno che la Corte fornisca alcune indicazioni su come evitare violazioni di questo tipo in futuro.

147. Per questi motivi, alla luce della sua constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, la Corte ritiene fondamentale che lo Stato convenuto adotti le misure generali appropriate al fine di allineare la sua legislazione e la sua prassi alle conclusioni della Corte. In tale contesto, la Corte ritiene che le seguenti questioni debbano essere chiaramente disciplinate nel quadro giuridico interno.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

In particolare, la Corte ritiene che la maggior parte delle misure necessarie siano già previste dalla normativa nazionale, in particolare dagli articoli 12 e 13 della legge n. 212/2000, ma i principi generali enunciati in tale normativa devono essere attuati mediante norme specifiche nel diritto interno, mentre la giurisprudenza dovrebbe essere allineata a tali principi e a quelli stabiliti dalla Corte.

148. In primo luogo, il quadro giuridico interno, se necessario mediante pertinenti indicazioni di prassi amministrativa, dovrebbe indicare chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e a effettuare verifiche in loco e controlli fiscali sui locali commerciali e sui locali adibiti ad attività professionali. Il rigore dei criteri imposti dalla legge può tuttavia tener conto del fatto che, nell'ambito fiscale, considerazioni di efficienza potrebbero giustificare poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti tributari.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

Tuttavia, il quadro giuridico interno dovrebbe imporre alle autorità nazionali l'obbligo di fornire una motivazione e di giustificare di conseguenza la misura in questione alla luce di tali criteri. Anche se, in materia fiscale, i controlli e le verifiche possono andare oltre la mera verifica della contabilità obbligatoria, dovrebbero essere stabilite garanzie per evitare l'accesso indiscriminato o almeno la conservazione e l'uso di documenti e oggetti non connessi con l'obiettivo della misura in questione, fatto salvo l'esercizio del potere delle autorità di avviare procedimenti amministrativi separati o, se del caso, procedimenti penali. Qualora la legislazione nazionale non distingua tra verifiche o ispezioni annunciate o preprogrammate e verifiche o ispezioni di cui il contribuente non è informato in, il contribuente, al più tardi al momento dell'avvio della verifica, deve avere il diritto di essere informato dei motivi che giustificano la verifica e della sua portata, del suo diritto di essere assistito da un professionista e delle conseguenze del rifiuto di autorizzare la verifica.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

Quanto precede non pregiudica il potere delle autorità di accedere ai dati relativi al contribuente che sono stati ottenuti lecitamente mediante l'accesso a banche dati fiscali, banche dati bancarie e finanziarie e la cooperazione con altre autorità, anche su base transfrontaliera.

149. In secondo luogo, il quadro giuridico interno dovrebbe chiaramente prevedere un controllo giurisdizionale effettivo di una misura contestata e, in particolare, un controllo del rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano tale misura e la loro portata. La Corte, dopo aver preso atto delle diverse restrizioni alla competenza dei giudici tributari e civili ritiene che l'esistenza e la disponibilità di tali mezzi di ricorso non debbano essere subordinate al fatto che una misura abbia portato all'emissione di un avviso di accertamento né dovrebbero essere disponibili solo una volta concluso il procedimento di accertamento.

- SEGUE -

Estratto CEDU, Sent. 06.02.2025

Se un contribuente ritiene che le persone che effettuano un controllo non agiscano in conformità con la legge – possibilità già menzionata nell'articolo 13 della legge n. 212/2000 – dovrebbe essere disponibile una qualche forma di riesame intermedio e vincolante semplificato prima che il controllo sia completato.

Quadro sinottico CEDU, Sent. 06.02.2025

Principi sovranazionali europei assorbiti finora dal giudice tributario italiano:

Principio	Fonte (CEDU/UE)	Assorbimento
Rispetto del domicilio nei casi in cui questo coincida con l'abitazione privata.	Art. 8 - Carta EDU	L'art. 52 - D.P.R. n. 633/1972 subordina l'azione alla autorizzazione del P.M. ed è stato ribadito dalla giurisprudenza nazionale, <i>inter alia</i> , con Cass. n. 20096/2018.
Garanzia in caso di sequestro di documenti non riproducibili o comunque contestati.	Art. 8 - Carta EDU	L'art. 52, co. 7 - D.P.R. n. 633/1972 dispone che occorre una giustificazione specifica per sequestri di documenti specifici.
Diritto del Contribuente a ricevere informazioni sul controllo fiscale e sulla propria posizione.	Art. 8 - Carta EDU	Art. 12, co. 2 - L. n. 212/2000, formalmente applicato ma talvolta disatteso nella prassi.
Possibilità di farsi assistere da un professionista.	Art. 6 - Carta EDU	Art. 12 - L. n. 212/2000
Tutela giurisdizionale <i>ex post</i> anche davanti al giudice civile in mancanza di un atto impositivo.	Art. 6 - Carta EDU	Cass., SS.UU. n. 8687/2016 ha ammesso l'azione davanti al giudice civile per un accesso ritenuto illegittimo.

Principi sovranazionali europei non rispettati dal giudice tributario italiano e oggetto di censura CEDU:

Principio violato	Fonte (CEDU/UE)	Violazione rilevata da Strasburgo
Qualità della legge nel complesso, certezza del diritto, legalità e prevedibilità dell'ingerenza	Art. 8 - Carta EDU	Le norme italiane concedono un potere troppo ampio ed indeterminato alle autorità (assenza di limiti chiari e criteri oggettivi ed univoci)
Assenza di controllo giurisdizionale preventivo e successivo di tipo effettivo	Art. 8 - Carta EDU	Nessuna disposizione di legge italiana prevede un controllo dell'operato del giudice tributario ex ante o ex post né reale né tempestivo, se non in casi unici.
Mancanza di garanzie procedurali per evitare abusi	Art. 8 - Carta EDU	Le autorizzazioni sono considerate meri adempimenti procedurali, e non il vero e proprio conferimento del potere/dovere che ne deriva, non sono né motivate né verificabili nel merito.
Obbligo di motivazione concreta dell'autorizzazione all'accesso.	Art. 8 - Carta EDU	L'autorizzazione è un mero meccanismo burocratico e non il momento in cui sorge il potere/dovere di chi procede all'accesso.
Effettività del potere rimediale del Garante del Contribuente	Art. 13 - Carta EDU	Il Garante può solo raccomandare ed esortare.

Approfondimento giuridico: la prevalenza del concetto di "Home" su residenza e dimora

Concetto	Significato nella giurisprudenza	Rilevanza sul caso Italgomme
"Home" ex art. 8 - Carta EDU	Include i locali aziendali e professionali se vi è legame funzionale con l'attività privata (es. studio legale e sede effettiva)	Il giudice italiano tende a distinguere tra domicilio, residenza e dimora, mentre la CEDU applica una nozione omnicomprensiva e funzionale, tesa alla protezione e garanzia del soggetto passivo. La distinzione italiana è troppo restrittiva e non offre una tutela adeguata, non contemplando le categorie dei professionisti e delle microimprese.

Cass., Ord. Int. 06.05.2025, n. 11910
Prosecuzione del caso Italgomme

Cass., Ord. Int. 06.05.2025, n .11910

«Deve rilevarsi che, successivamente all'udienza di discussione ed alla riserva della decisione da parte di questa Corte, è sopravvenuta la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla questione della violazione dell'art. 8 della CEDU da parte dell'Italia in materia di 'accessi', 'ispezioni' e 'verifiche' delle autorità italiane presso i locali della società o, comunque, adibiti all'esercizio dell'attività professionale.

- SEGUE -

Cass., Ord. Int. 06.05.2025, n .11910

La sentenza, non ancora definitiva, per non essere scaduto il termine di 90 giorni previsto dall'art. 44, co. 2, della Convenzione, dopo aver premesso che 'secondo costante giurisprudenza, sebbene l'articolo 8 della Convenzione, non contenga requisiti procedurali espliciti, il processo decisionale che conduce alle misure di ingerenza deve essere equo e tale da rispettare gli interessi tutelati al singolo dall'articolo 8', ha affermato, in particolare, i seguenti principi:

-l'articolo 8 deve essere interpretato nel senso che include il rispetto della sede legale, delle succursali o di altri locali commerciali di una società [...] nonché il rispetto dei locali adibiti all'attività professionale';

-pur non essendo equivalenti a perquisizioni e sequestri, le misure (ovvero gli accessi ai locali commerciali e le verifiche ivi effettuate) costituiscono una 'ingerenza' nel diritto dei ricorrenti al rispetto del loro 'domicilio' e della loro 'corrispondenza' ai sensi dell'art. 8 della Convenzione;

- SEGUE -

Cass., Ord. Int. 06.05.2025, n .11910

- si riconosce che le autorità nazionali dispongono di un margine di discrezionalità più ampio quando si tratta dei locali commerciali di una persona giuridica o di locali adibiti ad attività professionali, piuttosto che quelli di una persona fisica’;
- le garanzie previste per le perquisizioni e le ispezioni in generale ‘si applicano in modo meno rigoroso alle verifiche fiscali in loco’, ma in ogni caso ‘i poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti fiscali non possono essere interpretati nel senso di conferire all’amministrazione finanziaria un potere discrezionale illimitato’;
- in generale il difetto di una autorizzazione giudiziaria preventiva può essere compensata da altre garanzie efficaci contro gli abusi, come una procedura di reclamo soggetta a controllo giurisdizionale;

- SEGUE -

Cass., Ord. Int. 06.05.2025, n .11910

- nella specie 'le misure impugnate' hanno un fondamento giuridico nel diritto interno, sia per quanto riguarda la Guardia di finanza (art. 35 l. 4/1929) sia per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate (artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633/1972 e 33 e 33 d.P.R. n. 600/1973), ma le condizioni indicate nella norme 'non sono sufficienti a delimitare la portata del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali'; pertanto, la base giuridica delle misure impugnate non è 'in grado di delimitare in modo sufficiente l'ambito di discrezionalità conferito alle autorità nazionali e, di conseguenza, non soddisfa il requisito di "qualità del diritto" di cui all'articolo 8 della Convenzione;
- pur ribadendo la necessità di consentire poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti tributari 'tali competenze devono essere delimitate in modo da evitare un margine di discrezionalità illimitato';

- SEGUE -

Cass., Ord. Int. 06.05.2025, n .11910

-nella specie il quadro giuridico interno non fornisce garanzie adeguate ed efficaci contro la Guardia di finanza e l'Autorità fiscale, che esercitano un 'potere discrezionale illimitato', non essendo regolamentato il loro potere di valutare, in relazione all'accesso ed all'ispezione, 'l'adeguatezza, il numero, la durata e la portata di tali operazioni e delle informazioni richieste ai contribuenti';

-infine, la mancanza di un'autorizzazione giudiziaria preventiva non è bilanciata da altre garanzie effettive ed adeguate contro gli abusi e l'arbitrarietà, ovvero da un controllo giurisdizionale ex post della loro legittimità, necessità e proporzionalità.

11. Pertanto, con la decisione in questione sono stati rilevati profili di illegittimità negli accertamenti per contrasto con l'art. 8 cit. che potrebbero assumere rilevanza nel presente giudizio. [...]

- SEGUE -

Cass., Ord. Int. 06.05.2025, n .11910

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 384, comma 3, cod. proc. civ., assegna al Pubblico Ministero ed alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione indicata in premessa.

Riserva all'esito la decisione.»